

CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA

ORDINANZA

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA: l'istanza assunta a protocollo n.36374, in data 20/12/2023, della ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede in Marcon (VE), con cui ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nel Canale Industriale Nord del porto di Venezia, in occasione dei lavori di ripristino del palancolato e completamento della banchina ad uso portuale della c.d. "Cassa di Colmata Molo Sali", commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;
- VISTA: la nota assunta a prot. n.36413, in data 21/12/2023, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, per l'esecuzione dei lavori:
- VISTA: l'autorizzazione n.004/2024, rilasciata in data 04/01/2024 alla Società istante, relativa alle modalità di impiego dei mezzi navali utilizzati per l'esecuzione dei precitati lavori;
- VISTO: il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenze delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023, in data 09/03/2023, e ss.mm./i.;
- VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. "Riordino della legislazione in materia portuale";
- RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la c.d. "Cassa di Colmata Molo Sali", sita nel Canale Industriale Nord del porto di Venezia, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e salvaguardare l'incolumità pubblica;
- **VISTI:** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

che dal giorno 8 gennaio al giorno 29 febbraio 2024, la ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l., con sede in Marcon (VE) eseguirà lavori di ripristino del palancolato e completamento della banchina ad uso portuale della c.d. "Cassa di Colmata Molo Sali", sita nel Canale Industriale Nord del porto di Venezia, mediante l'impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri mezzi nella disponibilità della stessa:

- Moto/pontone "MONTE PELMO" (6V30334/RV05200);
- Moto/pontone "SAN MARTINO" (VE9145);
- Imbarcazione di supporto targata **RV05501**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo di cui al "rende noto" e durante l'esecuzione dei lavori, lo specchio acqueo nel Canale Industriale Nord del porto di Venezia, prospiciente la c.d. "Cassa di Colmata Molo Sali", meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza ed evidenziato in rosso quale "area di lavoro", <u>è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali, con esclusione di quelle impiegate nei lavori di che trattasi.</u>

Nel suddetto periodo, la navigazione lungo il Canale Industriale Nord, in prossimità della c.d. "Cassa di Colmata Molo Sali", è disciplinata come segue:

- 1. le unità navali di <u>larghezza inferiore o uguale a 12 metri</u> devono ridurre la velocità al minimo di governo, senza interferire con i mezzi impegnati nei lavori;
- 2. le unità navali di <u>larghezza superiore a 12 metri</u> possono impegnare il canale in questione a condizione che i mezzi di cui al rende noto, avvisati in tempo utile da parte della nave transitante, abbiano sgomberato lo specchio acqueo oggetto dei lavori e raggiunto "l'area di sosta notturna".

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n.171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.quardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE CA (CP) Filippo MARINI

firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

ALLEGATO

AREA DI INTERVENTO - "CASSA DI COLMATA MOLO SALI" SITA NEL CANALE IND.LE NORD DEL PORTO DI VENEZIA

